

ALLE SEZIONI REGIONALI E PROVINCIALI

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

LORO SEDI

OGGETTO: procedimenti disciplinari

Alcune Sezioni regionali hanno chiesto al Comitato nazionale di chiarire se in sede di procedimento disciplinare le variazioni, intervenute sui soggetti di cui all'art. 10, comma 1, del DM 120/2014 in data successiva all'avvenuta contestazione degli addebiti all'iscritto, assumano rilievo ai fini dell'irrogazione della sanzione.

Il Comitato Nazionale, considerato che i soggetti iscritti all'Albo hanno il dovere di mantenere le condizioni e i requisiti prescritti per l'intera durata dell'iscrizione e che non appena si manifesti una mancata rispondenza della situazione di fatto rispetto alle previsioni normative gli interessati debbono immediatamente attivarsi per il ripristino della legalità, ha chiarito che in sede di procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 21 del DM 120/2014 la Sezione regionale non deve tener conto, al fine di valutare l'applicazione e la misura delle sanzioni, delle variazioni intervenute nella posizione del soggetto iscritto o dei suoi organi a seguito di richiesta o di comunicazione successiva alla ricezione da parte di quest'ultimo della contestazione degli addebiti.

IL SEGRETARIO Ing. Pierluigi Altomare

Firmato digitalmente da

Pierluigi Altomare

CN = Altomare Pierluigi SerialNumber = TINIT-LTMPLG70C11F704Q C = IT IL PRESIDENTE dott. Eugenio Onori

Firmato digitalmente da: ONORI EUGENIO Firmato il 29/06/2020 10:44 Seriale Certificato: 8260312 Valido dal 25/05/2018 al 25/05/2021

InfoCert Firma Qualificata 2

